



**DIOCESI di PERUGIA - CITTÀ DELLA PIEVE**  
**UFFICIO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA**

Tel. 075.5750320 E-mail: irc@diocesi.perugia.it  
Str. San Galigano 12a, 06124 Perugia

Protocollo 22/2018

Perugia, 8/03/2018

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e Direzioni didattiche,  
Al Comune di Perugia, U.O. Risorse Umane e Organizzative,  
Ai Dirigenti delle Scuole dell'Infanzia Cattoliche Paritarie  
della Diocesi di Perugia – Città della Pieve  
LORO SEDI

Oggetto: Disponibilità Insegnamento di Religione Cattolica Insegnanti di classe o di sezione

Con l'entrata in vigore del DPR 175/12 si conferma quanto già affermato dai precedenti Dpr n. 751 del 16/12/1985 e Dpr n. 202 del 23/06/1990 art. 2 c. 6 e cioè che "Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico" (punto 2.6 del DPR 175/12). Con la Nota del Miur del 06/11/12 si offrono ulteriori precisazioni. Pertanto:

**a) Possono dare la loro disponibilità all'IRC esclusivamente gli insegnanti ai quali fu rinnovata l'idoneità in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione proposti loro dalla Diocesi.**

b) Gli insegnanti di classe o sezione dichiarati idonei che per uno o più anni si sono resi non disponibili all'IRC, se volessero riprendere tale insegnamento, a norma della C.M. 374 del 04/09/1998 dovranno attendere l'inizio del nuovo ciclo scolastico. Tuttavia "Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12" (punto 4 della Nota Miur prot. 2989 del 06/11/12).

**c) La dichiarazione di disponibilità o di revoca della disponibilità all'IRC da parte degli insegnanti di classe o sezione, dovrà essere prodotta al Dirigente e trasmessa a questo Ufficio entro e non oltre il 15 marzo 2018 ed avrà valore per il successivo anno scolastico. Tale dichiarazione dovrà essere inviata in copia per conoscenza allo scrivente ufficio, al quale Vi chiediamo gentilmente di comunicare anche quali fra gli insegnanti disponibili risultassero in quiescenza.**

d) L'insegnante può in ogni caso impartire detto insegnamento **esclusivamente nella propria classe o sezione**, dichiarato idoneo dall'Ordinario Diocesano, e resosi disponibile all'IRC. "...la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere **insegnanti della sezione o della classe**, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di **essere titolari** di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. **Ciò esclude** che tale docente possa impartire il **solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità**, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale" (punto 4 della Nota Miur prot. 2989 del 06/11/12). Per tutte le altre classi o sezioni occorreranno insegnanti specifici da richiedere entro il mese di Giugno di ogni anno all'Ordinario Diocesano.

Per qualunque chiarimento o informazione siamo sempre a disposizione e le SS. LL. possono liberamente chiamare l'ufficio o comunicare via e-mail.

Cordiali saluti



Il Direttore  
Diacono Silvio Rondoni